SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 852 e 192-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino (n. 852)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, incaricato del coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1977

con annesso testo del disegno di legge

Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo (n. 192)

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, TODINI, BARBARO, REBECCHINI e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1976

---

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 852

Comunicato alla Presidenza il 15 novembre 1978

---

* Autorizzata, il 15 novembre 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 maggio 1978

DISEGNI DI LEGGE: « *Istituzione in Benevento della terza università della Campania* » (102), d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga;

« *Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo* » (192), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri;

« *Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone* » (292), d'iniziativa del senatore Giust;

« *Istituzione dell'Università della provincia di Cuneo con sede a Savigliano e Mondovì* » (333), d'iniziativa del senatore Balbo;

« *Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso* » (525), d'iniziativa del senatore Lombardi;

« *Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria* » (784), d'iniziativa del senatore Franco;

« *Istituzione dell'Università degli studi di Trento* » (848);

« *Statizzazione delle Università abruzzesi e di Urbino* » (849);

« *Istituzione delle Università degli studi di Brescia e di Verona* » (850);

« *Istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, del Molise e di Reggio Calabria* » (851);

« *Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino* » (852);

« *Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona* » (1047), d'iniziativa dei senatori Trifogli ed altri.

La Commissione programmazione e bilancio, esaminati i disegni di legge, fa preliminarmente osservare che sarebbe stato auspicabile poter valutare le diverse iniziative, governative e parlamentari, in un quadro di programmazione delle allocazioni di nuove Università già definito globalmente, previa esplicita indicazione dei criteri e delle priorità da adottare.

Ciò premesso, la Commissione conviene che i disegni di legge d'iniziativa governativa intendono risolvere questioni di decentramento e razionalizzazione che si pongono con carattere di obiettiva maggior urgenza, prima fra esse quella relativa alla realizzazione di una seconda Università a Roma e le altre riportabili ai criteri stabiliti con l'articolo 10 della legge n. 766 del 30 novembre 1973 (conversione in legge del decreto-legge n. 580 del 1973).

Per quanto attiene al profilo della copertura la Commissione, valutati singolarmente i disegni di legge e gli accantonamenti preordinati nei fondi globali di parte corrente degli anni 1977, 1978 (capitolo 6856 della Tabella n. 2), esprime parere favorevole sui disegni di legge nn. 848, 849, 850, 851 e 852.

Esprime altresì parere favorevole sul disegno di legge n. 192 entro il limite di spesa e con le stesse modalità di copertura stabiliti dal disegno di legge n. 852; parere favorevole sul disegno di legge n. 270 entro il limite di spesa e con le stesse modalità previste dal disegno di legge n. 849; parere favorevole sui disegni di legeg nn. 525, 784 entro il limite di spesa e con le stesse modalità di copertura stabiliti dal disegno di legge n. 851.

La Commissione sottolinea l'opportunità che la decorrenza degli oneri sia comunque riferita all'anno finanziario in corso, con esclusione di ogni imputazione all'esercizio 1977 ormai chiuso.

Infine la Commissione esprime parere contrario sui disegni di legge nn. 102, 292, 333 e 1047 per mancanza di valida copertura.

LOMBARDINI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

25 maggio 1978

DISEGNO DI LEGGE: « *Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino* » (852).

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Mentre non sussistono rilievi sul titolo I del disegno di legge, per la restante parte del provvedimento, la Commissione osserva che è necessario coordinare l'istituzione di nuove sedi universitarie nell'ambito di un programma organico nazionale.

Si avvisa inoltre l'opportunità che i contributi finanziari obbligatori non gravino sugli enti locali.

RUFFINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Art. 1.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

2) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

3) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

4) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica;

5) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Art. 1.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

Identico:

1) *identico*;

2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

spostato al n. 1).

Identico.

Art. 2.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.

Art. 3.

(*Comitato tecnico amministrativo*)

In attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione tre consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo di cui alla legge 22 novembre 1972, n. 771, così integrato:

il rettore dell'Università che ne assumerà la presidenza;

un rappresentante della regione del Lazio;

un rappresentante del comune di Roma;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;

l'intendente di finanza della provincia di Roma;

cinque professori ordinari designati nel proprio seno da ciascun comitato ordinatore di cui al successivo articolo 35;

il direttore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario del comitato.

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Università, dà esecuzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Comitato tecnico amministrativo*)

In attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione, che avverrà non appena entreranno in funzione due consigli di facoltà, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:

a) *identico*;

b) il prorettore;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) *identico*;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 33;

l) *identico*.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.

Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, eletto dal comitato stesso nel suo seno tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 22 novembre 1972, n. 771, il quale potrà sostituirlo in caso di impedimento o in base a delega.

Il comitato funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

(*Competenze del comitato tecnico amministrativo*)

Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al Consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.

Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tale comitato è integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771, con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente è soppresso.

Soppresso.

Il comitato precedente funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla legge 22 novembre 1972, n. 771.

Art. 4.

(*Competenze del comitato tecnico amministrativo*)

Identico.

Fermo restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.

A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli di amministrazione delle due Università o in assenza i comitati tecnici amministrativi saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo per i docenti il consenso degli interessati, dei posti di ruolo del personale docente e non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato è autorizzato a procedere alla temporanea concessione in uso, per l'esercizio di attività agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.

Identico.

Art. 5.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Identico.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Università, saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma.

I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarità del loro corso

(Segue: *Testo del Governo*)

Alla differenza di posti fra la previsione di cui alla allegata tabella *A* e il trasferimento di docenti in applicazione del decreto di cui al precedente comma, si provvederà mediante prelievo dai posti recati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale assistente e non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

Per i posti di assistente che verranno istituiti ai sensi del precedente comma il disposto di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica a decorrere dal quarto anno successivo a quello della data di nomina del titolare del posto stesso a seguito di trasferimento o a seguito di concorso bandito ed espletato ai sensi dell'articolo 3 citato, e comunque dal momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presso la prima Università di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarità, sotto forma di comando, sarà tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attività di allestimento della seconda Università di Roma.

Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma.

I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento.

Alla differenza di posti fra la previsione di cui alla allegata tabella *A* e il passaggio di professori ordinari in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvederà mediante prelievo dai posti recati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella *B*, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Finanziamento*)

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1977, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonchè al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione dei terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Università di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Finanziamento*)

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Università di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1978, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, nonchè al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione dei terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base.

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonchè alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate — previste come lotti funzionali del progetto generale — atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Università, valutati per l'esercizio finanziario 1978 in lire 5 miliardi, si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad essi inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 7.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.

Art. 8.

(*Onere finanziario*)

Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale di cui al precedente articolo 5 nonchè alle spese per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 7.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie valutati per l'esercizio finanziario 1977 in lire 5 miliardi si provvederà mediante prelievo di una quota corrispondente del mutuo di cui al precedente articolo 6.

TITOLO II

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 9.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) lettere e filosofia, con corsi di laurea in lingue e letterature straniere moderne, in conservazione dei beni culturali mobili e artistici, in conservazione dei beni culturali archivistici e librari, in conservazione dei beni culturali architettonici, archeologici e naturali;

b) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche;

c) agraria, con il corso di laurea in scienze agrarie;

d) scienze matematiche, fisiche e naturali, con il corso di laurea in chimica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 8.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo.

Identico.

Art. 9.

(*Corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in scienze agrarie;

2) corso di laurea in chimica;

3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:

beni culturali archivistici e librari;

beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;

beni culturali mobili e artistici;

4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

(Segue: *Testo del Governo*)

In relazione alle disponibilità edilizie di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 35 con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico amministrativo sentiti i consigli di facoltà, o in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 33 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge dando precedenza in ogni caso a quelli necessari per il funzionamento della facoltà di lettere e filosofia, scienze politiche e agraria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle iscrizioni ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, mobili ed artistici e conservazione dei beni culturali archivistici e librari, conservazione dei beni culturali architettonici, archeologici e naturali, con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche, alla domanda di laureati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

(*Attivazione dei corsi di laurea*)

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 19, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'assegnazione di posti di personale docente e non docente, per le necessità di detti corsi, sarà attuata con la riforma universitaria, secondo le procedure previste per la programmazione.

Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle Università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 11.

(*Istituzione di nuove lauree*)

I corsi di laurea in conservazione dei beni culturali mobili e artistici, conservazione dei beni culturali archivistici e librari e conservazione dei beni culturali, architettonici, archeologici e naturali di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo 10 hanno la durata di quattro anni.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte: la laurea in conservazione dei beni culturali, mobili ed artistici, la laurea in conservazione dei beni culturali archivistici e librari, la laurea in conservazione dei beni culturali architettonici, archeologici e naturali.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati, saranno dettate le norme relative all'esercizio professionale e all'accesso ai pubblici impieghi.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(*Comitato tecnico amministrativo*)

Nell'Università della Tuscia, fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al Consiglio medesimo sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 13.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Tuscia sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *C* e *D*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 11.

(*Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie*)

Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 12.

(*Personale docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella *C*.

I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, e sono coperti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico concorso.

(Segue: *Testo del Governo*)

perti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insepnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Personale non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di personale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella *D*.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, è ammesso a partecipare a concorso riservato per l'ammissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso è bandito per la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

(Segue: *Testo del Governo*)

dificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili relativi al personale non insegnante presso l'Università degli studi della Tuscia saranno conferiti mediante concorso riservato al personale non insegnante ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1976.

Art. 14.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Art. 14.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Identico.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(*Riconoscimento di incarichi di insegnamento*)

Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e alle condizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 16.

(*Patrimoni*)

È mantenuta a favore dell'Università degli studi della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi della Tuscia gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 15.

(*Patrimoni*)

È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

(*Contributo straordinario per biblioteche e laboratori*)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni presso l'Università di cui al presente titolo è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni.

Art. 18.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 17 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 500 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.550 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede nell'anno finanziario 1977 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

Art. 19.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede in Cassino.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 16.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Identico.

TITOLO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

Art. 17.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi di Cassino comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

2) economia e commercio, con il corso di laurea in economia aziendale;

3) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria meccanica.

L'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è soppresso al termine dell'ultimo anno del corso di laurea già iniziato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle disponibilità edilizie di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 35 con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza del comitato tecnico amministrativo sentiti i consigli di facoltà o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 33 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è statizzato a partire dall'anno accademico 1979-80 ed è trasformato in facoltà.

Art. 18.

(*Corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi di Cassino comprende, oltre ai corsi di laurea funzionanti presso la facoltà di cui all'ultimo comma del precedente articolo 17, i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia e commercio;

2) corso di laurea in ingegneria meccanica.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Attivazione dei corsi di laurea*)

Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2 del precedente articolo 18, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

L'assegnazione di posti di personale docente e non docente, per le necessità di detti corsi, sarà attuata con la riforma universitaria, secondo le procedure previste per la programmazione.

Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle Università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 21.

(*Comitato tecnico-amministrativo*)

Nell'Università statale degli studi di Cassino fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento al Consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Cassino sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *E* ed *F*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'inquadramento degli assistenti in servizio presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, di cui al successivo articolo 24 sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento della entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Inquadramento del personale docente*)

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nei corsi di laurea riconosciuti dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono immessi nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti previsti dal decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Gli inquadramenti vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Agli assistenti di ruolo, al personale docente incaricato, ai titolari di contratto e di assegni di formazione scientifica e didattica e ai tecnici laureati, attualmente in servizio presso l'anzidetto istituto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Art. 21.

(*Personale non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella *E*.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

(Segue: *Testo del Governo*)

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 23.

(*Inquadramento del personale docente*)

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il personale non docente assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino ed attualmente in servizio, è ammesso a partecipare a concorso riservato per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università statali degli studi e degli istituti d'istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso è bandito per la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

inquadrati al momento della soppressione dell'istituto, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati di regola alla disciplina ed alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'anzidetto istituto, sono inquadrati, al momento della soppressione dell'istituto, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati di regola all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonchè dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati presso l'anzidetto istituto che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e con le modalità di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e col rispetto dei requisiti ivi previsti i servizi prestati dai professori incaricati presso il corso di laurea in economia e commercio già funzionante in Cassino prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 24.

(*Inquadramento del personale non docente*)

Il personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario di ruolo in servizio nell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato dal momento della soppressione dell'istituto, occorrendo anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale, di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita.

Il personale inquadrato conserva a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità maturata.

A domanda, il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

(*Personale non docente non di ruolo*)

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1976 ed in servizio presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cas-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato al momento della soppressione dell'istituto, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale suddetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con l'esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella *F* annessa alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 24.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e all'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto all'applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(*Trattamento di quiescenza e previdenza*)

I servizi comunque prestati presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali sono computati a domanda dell'interessato ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quie-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

scenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

Art. 27.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino e all'istituto superiore di educazione fisica funzionante in Cassino, sono ammessi a iscriversi presso la corrispondente facoltà statale o la sezione staccata dell'ISEF di Roma di cui al successivo articolo 30, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dai competenti organi accademici dell'Università o dell'istituto superiore presso i quali lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea o di diploma sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre la dissertazione di laurea o di diploma, due argomenti oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea o di diploma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Riconoscimento degli studi*)

Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedene a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

(*Patrimoni*)

Il patrimonio dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della cessazione è devoluto all'Università statale di Cassino. È mantenuta la eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

Restano fermi in favore dell'Università degli studi di Cassino gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese costituito con decreto prefettizio numero 21141/3 del 13 maggio 1968 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche, in ordine al funzionamento dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 29.

(*Contributo straordinario per biblioteche e laboratori*)

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni presso l'Università degli studi di cui alla presente legge è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni.

Art. 30.

(*Istituzione di una sezione staccata dell'ISEF di Roma*)

A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e fino all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla conseguente soppressione degli ISEF, è istituita in Cassino una sezione staccata dell'ISEF di Roma. Lo Stato corrisponderà annualmente all'ISEF di Roma un contributo aggiuntivo di lire 100 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Patrimoni*)

Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione è devoluto all'Università statale degli studi di Cassino. È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione la eventuale asseganzione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

(*Onere finanziario*)

Agli oneri di lire 150 e di lire 100 milioni relativi rispettivamente, ai precedenti articoli 29 e 30 e a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 330 milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.250 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1977 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

NORME COMUNI E FINALI

Art. 32.

(*Rettori*)

Nella prima applicazione i rettori di cui alla presente legge, saranno eletti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori e, se costituiti, i consigli di facoltà.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e potrà essere confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Onere finanziario*)

All'onere di lire un miliardo, in ragione d'anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II si provvede, nell'anno finanziario 1979, per lire 840 milioni mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario, e per lire 160 milioni, mediante i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per detto anno finanziario.

Identico.

TITOLO IV

NORME COMUNI E FINALI

Soppresso.

Art. 25.

(*Comitati tecnico-amministrativi*)

Per le Università istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istru-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 33.

(*Comitati ordinatori*)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle univer-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione nomina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:

a) tre professori universitari di ruolo;

b) un rappresentante del comune;

c) un rappresentante della provincia;

d) un rappresentante della regione;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

Art. 26.

(*Comitati ordinatori*)

Nelle Università degli studi di cui ai titoli II e III, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
sità statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.	
Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.	**Soppresso.**
Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.	**Soppresso.**
Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.	**Soppresso.**
Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.	**Soppresso.**
Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potra rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.	**Soppresso.**
Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.	**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

(*Statuti*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

Gli statuti comprenderanno, tra l'altro, i piani di studio dei corsi di laurea di nuova istituzione.

Essi entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 35.

(*Convenzioni*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 36.

(*Programmazione delle immatricolazioni nell'ambito regionale*)

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università della Regione per ogni anno accademico i Rettori delle predette Università unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti eletti dai rispettivi Consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione e ad un rappresentante di ciascun Comune

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Statuti*).

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 28.

(*Convenzioni*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.

Identico.

Art. 29.

(*Comitato provvisorio di coordinamento regionale*)

Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella Regione e da tre membri eletti

(Segue: *Testo del Governo*)

sede di Università che siano membri di uno dei suddetti Consigli, indicato rispettivamente dalla Regione e dai Comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi Consigli di amministrazione formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

Art. 37.

(*Norma di rinvio*)

Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 38.

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dai componenti dei relativi consigli di facoltà.

Art. 30.

(*Norma di rinvio*)

Identico.

Art. 31.

(*Norma finale*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA *A*

2ª UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *Giurisprudenza*	
Professori universitari	25
Assistenti universitari	40
Facoltà di *Lettere e filosofia*	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	20
Facoltà di *Medicina e chirurgia*	
Professori universitari	45
Assistenti universitari	170
Facoltà di *Scienze matematiche, fisiche e naturali*	
Professori universitari	45
Assistenti universitari	80
Facoltà di *Ingegneria*	
Professori universitari	25
Assistenti universitari	60

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Dirigente superiore	1
Direttivi	6
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . .	2

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *A*

2ª UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *Giurisprudenza*	
Professori universitari	30
Assistenti universitari	34
Facoltà di *Lettere e filosofia*	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	23
Facoltà di *Medicina e chirurgia*	
Professori universitari	90
Assistenti universitari	100
Facoltà di *Scienze matematiche, fisiche e naturali*	
Professori universitari	80
Assistenti universitari	88
Facoltà di *Ingegneria*	
Professori universitari	58
Assistenti universitari	65

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
Direttivi	8
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . .	3

(Segue: *Testo del Governo*)

	POSTI
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . .	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	12
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . .	43
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	10
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	17
Carriera esecutiva dei tecnici . .	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	4
Operai di 3ª categoria	8

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *Lettere e filosofia*	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	16
Facoltà di *Scienze politiche*	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10
Facoltà di *Agraria*	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

	POSTI
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . .	9
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . .	60
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . .	5
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	15
Carriera direttiva dei tecnici laureati	30
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	100
Carriera esecutiva dei tecnici . .	240
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	6
Carriera ausiliaria	35
Operai di 1ª categoria	5
Operai di 2ª categoria	20
Operai di 3ª categoria	45

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *Agraria*	
Professori ordinari	18
Professori associati	18

(Segue: *Testo del Governo*)

	POSTI
Facoltà di *Scienze matematiche, fisiche e naturali*	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . .	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . .	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . .	25
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	16
Carriera esecutiva dei tecnici . .	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	4
Operai di 3ª categoria	6

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . .	1
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	2
Carriera direttiva dei tecnici laureati delle unversità	10
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università	1
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università	15
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università . .	2
Carriera esecutiva dei tecnici delle Unversità	25
Operai di 1ª categoria	3
Operai di 2ª categoria	7
Operai di 3ª categoria	15

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immissioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA *E*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di *Lettere e filosofia*	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10
Facoltà di *Economia e commercio*	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12
Facoltà di *Ingegneria*	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	10

TABELLA *F*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	3
Carriera direttiva di ragionieria delle segreterie universitarie . . .	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . .	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie .	6
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . .	19

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa.

TABELLA *E*

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI CASSINO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . .	1
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .	1
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università	1

(Segue: *Testo del Governo*)

	POSTI
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	13
Carriera esecutiva dei tecnici . .	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	15
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	2
Operai di 3ª categoria	4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

	POSTI
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle Università	2
Operai di 1ª categoria	1
Operai di 2ª categoria	2
Operai di 3ª categoria	7

La presente tabella sarà integrata del numero dei posti derivante dalle immissioni in ruolo del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 192

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA ED ALTRI

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1976-77 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo, in conformità dell'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende le seguenti facoltà:

a) lettere;

b) medicina e chirurgia (1° biennio);

c) agraria;

d) economia e commercio;

e) scienze turistiche.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche, assicurate anche da parte di enti locali e di privati, riuniti eventualmente in consorzio mediante apposite convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei consigli di Facoltà o, in loro mancanza, dei comitati ordinari di cui al successivo articolo 5 sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'Università è strutturata in dipartimenti i quali organizzano e coordinano tutti gli insegnamenti svolti nelle facoltà che abbiano caratteristiche e priorità comuni. Al dipartimento sono assegnati il personale, i mezzi finanziari, i locali per le attività la cui utilizzazione è determinato con deliberazione del Consiglio di dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento è formato dalla totaltà dei professori e da rappresentanze elette da tutte le altre componenti universitarie. I modi di elezione e di funzionamento dei Consigli di dipartimento saranno regolati da appositi statuti.

Il direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita anche le funzioni amministrative e contabili.

Art. 4.

Sino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi, nominati dal Ministro per la pubbica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 5.

Le attribuzioni, demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verrano a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Università della Tuscia sarà eletto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori e, se costituiti, i consigli di facoltà.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

Art. 7.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università della Tuscia che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo presso la libera Università della Tuscia sino all'anno accademico 1976-77 sono riconosciuti validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea o diploma.

Coloro che abbiano gà sostenuto l'esame di laurea o di diploma sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre la dissertazione di laurea o diploma, due argomenti oggetto di trattazione scritta relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea o diploma.

Sono riconosciuti come corrispondenti agli esami integrativi gli esami sostenuti dagli studenti iscritti alla facoltà di magistero nella misura di tre esami come minimo, ai fini dell'iscrizione alla facoltà di lettere di nuova istituzione. Con l'anno accademico 1976-77 sono chiuse le iscrizioni alla facoltà di magistero, che sarà progressivamente disattivata, parallelamente all'attivazione della facoltà di lettere.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge all'Università della Tuscia sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *A*, *B*.

I posti di ruolo di professore sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

I posti relativi al personale non insegnante saranno ricoperti dal personale che già presta servizio nei corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tale inquadramento viene disposto riconoscendo la qualifica e la classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte anteriormente al 30 giugno 1976

conservando l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi dell'insegnamento, di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 10.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15712.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi della Tuscia gli impegni assunti dal Consorzio universitario costituito con decreto prefettizio n. 15712 del 13 ottobre 1969 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente del Comitato tecnico amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 11.

L'Università degli studi della Tuscia può stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

L'Università degli studi della Tuscia può stipulare convenzioni con enti di cultura nazionali ed internazionali nel quadro delle iniziative sull'educazione permanente.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3 miliardi annui si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale insegnante di ruolo

Facoltà di lettere	*Posti*
Professori universitari	18
Assistenti universitari	24
Facoltà di Economia e Commercio	
Professori universitari	19
Assistenti universitari	25
Facoltà di medicina e chirurgia	
Professori universitari	21
Assistenti universitari	25
Facoltà di agraria	
Professori universitari	20
Assistenti universitari	22
Facoltà di scienze turistiche	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	22

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale non insegnante di ruolo

	Posti
Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	4
Carriera di concetto amministrativa	8
Carriera direttore di ragioneria	3
Carriera di concetto ragioneria	3
Carriera esecutiva	40
Carriera direttore di biblioteca	1
Carriera concetto biblioteca	8
Carriera ingegnere uffici tecnici	1
Carriera concetto uffici tecnici	3
Ausiliari	50
Tecnici laureati	25
Tecnici coadiutori	40
Tecnici esecutivi	60
Operai	15